

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 34/2012

10 Settembre 2012 (*)

*Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....*

Oggi parliamo di.....

LEGITTIMA LA CANCELLAZIONE DALL'ALBO PER L'AVVOCATO CHE PONE IN ESSERE UNA
CONTINUA EVASIONE FISCALE

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE - SENTENZA N. 13791 DEL 1 AGOSTO
2012***

La Corte di Cassazione – Sezioni Unite -, **sentenza n° 13791 del 1° Agosto 2012**, ha
confermato la **legittimità della sanzione della cancellazione dall'Albo per il
professionista che non agisca con dignità, probità e decoro e non rispetti gli
obblighi fiscali e previdenziali.**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma **aveva comminato la sanzione
della radiazione ad una professionista** che, nel corso del rapporto professionale con il
Pontificio, **si era fatta rilasciare** dall'economista dell'Istituto numerosi **fogli firmati in
bianco** e non recanti alcuna scritturazione né intestazione, nonché, **per contanti o in
assegni**, alcuni dei quali intestati a propri congiunti, **ingenti somme di danaro** con

cadenza settimanale a titolo di onorari professionali, per l'importo complessivo di euro 4.171.344,29# (sc!!!) adducendo ragioni varie, **senza rilasciare, benché ripetutamente richieste, le relative fatture.**

Su ricorso dell'Avvocato, il **Consiglio Nazionale Forense aveva ridotto la sanzione della radiazione irrogata alla semplice cancellazione dall'Albo**, in considerazione della mancanza di precedenti disciplinari a carico della professionista.

Nel contempo **il C.N.F. ribadiva la gravità della condotta** della propria iscritta, anche in relazione alla paventata circostanza che con la lettera di conferimento dell'incarico professionale, il Pontificio avesse chiesto all'avvocato di non effettuare la fatturazione sulle somme dovute. Tale assunto, non consentiva alla professionista di **sottrarsi agli obblighi fiscali previsti per legge**, e non costituiva una attenuante della sua responsabilità, che, anzi aggravava, avuto riguardo alla sua intenzione di **porre in essere una evasione fiscale continuata.**

Orbene, **la Suprema Corte**, investita della questione, nel rigettare il ricorso, **ha preliminarmente evidenziato che il potere di applicare la sanzione, adeguata alla gravità ed alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale, è riservato esclusivamente agli organi disciplinari**; pertanto, **la determinazione** della sanzione inflitta all'incolpata dal Consiglio nazionale forense **non è censurabile in sede di giudizio di legittimità** (*ex plurimis*, Cassazione SS.UU. n. 11564 del 2011).

Invero, hanno precisato ulteriormente gli Ermellini, **non risulta immotivata la sanzione individuata ed applicata dal C.N.F.** che, se pur ridotta alla cancellazione, **è stata legittimamente irrogata in relazione al comportamento della professionista teso ad una continua evasione fiscale.**

NON E' LA SPECIFICA RAGIONE A CARATTERIZZARE IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO MA IL DATO NUMERICO E TEMPORALE

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 13884 DEL 2 AGOSTO 2012

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 13884 del 2 Agosto 2012**, ha (ri)confermato l'ormai acquisito principio secondo il quale, **dopo l'entrata in vigore della L. n. 223 del 1991, il licenziamento collettivo costituisce un istituto autonomo** che si

caratterizza, con riferimento alle imprese aventi una determinata base occupazionale, essenzialmente **per la presenza di requisiti quantitativi e spaziali**.

Nella vicenda in esame, **la Corte di Appello** aveva **confermato la sentenza del Tribunale di Napoli** con la quale era stata **rigettata la domanda** di un dipendente tesa alla declaratoria **di illegittimità del licenziamento**, comminatogli **in difetto della specifica procedura ex L. n. 223 del 1991, art. 4 comma 3** (*id.* mancata comunicazione alle R.S.A.).

I Giudici di prime cure, avevano ritenuto possibile la "conversione" del licenziamento collettivo in individuale plurimo; ciò in relazione sia alla contingente **soppressione di alcuni posti di lavoro** (*id.* eliminazione di un reparto o settore) - fattispecie riferibile al "licenziamento individuale plurimo" - che all'**effettiva risoluzione dei rapporti** di lavoro che avevano coinvolto **solo tre lavoratori in luogo dei sette** esuberanti inizialmente dichiarati.

Non dello stesso avviso i Giudici di legittimità che, investiti della questione, **hanno ribaltato il giudicato** dei precedenti gradi e **ribadito** che con l'introduzione della L. n. 223 del 1991: "**non è più la specifica ragione** addotta a sostegno della risoluzione del rapporto **a caratterizzare la riduzione del personale e a distinguerla dal licenziamento plurimo**....., laddove **ad assumere rilievo** decisivo viene ad essere piuttosto **l'espletamento dell'iter procedurale** previsto dall'art. 4 della Legge medesima.

Va, quindi, conclusivamente affermato che, **ove il datore di lavoro, occupi più di quindici dipendenti e intenda effettuare**, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, **almeno cinque licenziamenti nell'arco di centoventi giorni**, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 24 **è tenuto all'osservanza delle procedure previste dalla legge stessa**, mentre resta **irrilevante**, ai fini della configurazione della fattispecie del licenziamento collettivo, **che il numero dei licenziamenti attuati**, a conclusione delle procedure medesime, **sia eventualmente inferiore, né è ammissibile**, ove non siano osservate le procedure previste, **una conversione del licenziamento collettivo in licenziamento individuale plurimo**.

LEGITTIMO L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO EMESSO SULLA BASE DI UN VERBALE DELL'INPS.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 13027 DEL 24 LUGLIO 2012

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 13027 del 24 luglio 2012**, ha statuito che è **legittimo l'accertamento induttivo compiuto dall'Agenzia delle Entrate sulla base di un verbale emesso dagli ispettori dell'Inps**, senza la necessità che l'Amministrazione finanziaria effettui un'ulteriore ispezione o che rediga un altro verbale, quando, ad esempio, **dal verbale dell'Ente previdenziale emerga la presenza di lavoratori in nero, indice evidente di un maggior volume di affari.**

Il fatto.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della CTR Emilia – Romagna che aveva annullato due avvisi di accertamento relativi ad IRAP, IRPEG ed IVA e quello di contestazione delle sanzioni, impugnati dalla società contribuente.

Per il giudice d'appello il metodo induttivo utilizzato in sede di accertamento non era stato regolare, dal momento che gli atti impositivi erano basati su presunzioni costituite dalla G.d.F. sul solo verbale d'ispezione dei funzionari dell'INPS.

Orbene, ***i Giudici di Piazza Cavour***, con la sentenza *de qua*, ***hanno fornito chiarimenti in tema di accertamento induttivo-analitico dei redditi d'impresa disciplinato dall'articolo 39, comma primo, lettera d), del D.p.r. 600/73.***

In particolare, i giudici di legittimità hanno precisato che ***l'avviso di rettifica emesso sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili è "assistito da presunzione di legittimità, circa l'operato degli accertatori, ogniqualevolta l'ufficio abbia sufficientemente motivato, sia specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio, sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata"***.

Di conseguenza grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla eventuale antieconomicità delle stesse.

Infine, ***i Giudici nomofilattici hanno rilevato come sia del tutto irrilevante la circostanza***, dedotta dalla società convenuta, ***che la contabilità fosse tenuta in modo regolare, in quanto la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude di per sé la legittimità dell'accertamento analitico-***

induttivo del reddito, ogniqualvolta la contabilità possa considerarsi complessivamente inattendibile, tanto da far dubitare l'Agenzia della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti (cfr. art. 2729 c.c.) maggiori ricavi o minori costi, ricadendo invece sul contribuente l'onere della prova contraria (cfr. Cassazione, sentenze 6337/2002, 11645/2001, 15266/2000, 1022/1989).

LEGITTIMO L'UTILIZZO, DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, DI INVESTIGATORI PRIVATI PER VERIFICARE COMPORTAMENTI ILLECITI DEI PROPRI DIPENDENTI FINALIZZATI A DEFRAUDARE IL PATRIMONIO AZIENDALE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 14197 DEL 7 AGOSTO 2012

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 14197 del 7 agosto 2012**, ha ritenuto **legittimo l'utilizzo, da parte del datore di lavoro, di investigatori privati per il controllo di eventuali comportamenti illeciti dei propri dipendenti a condizione che tali controlli non siano finalizzati a verificare il corretto adempimento della prestazione lavorativa da parte dei subordinati.**

Nel caso *de quo* un lavoratore veniva licenziato per essere stato "pizzicato" dagli investigatori privati, assoldati dal datore di lavoro, a sottrarre beni di proprietà del datore di lavoro.

Il dipendente ricorreva avverso l'atto di recesso sostenendo che il licenziamento dovesse ritenersi illegittimo per violazione delle norme posta a tutela della sua libertà e dignità (*id*: artt. 2 e 3 della L. 300/70), ma soccombeva in entrambi i gradi di merito.

I Giudici di Piazza Cavour hanno (ri)statuito (*cfr.* Cass. N. 9167/2003) che **il datore di lavoro ha piena facoltà di avvalersi di "collaboratori" esterni per tutelare l'integrità del patrimonio aziendale da eventuali furti o danneggiamenti e per contrastare comportamenti illeciti del lavoratore.**

Gli Ermellini, inoltre, hanno precisato che, in ottemperanza alle previsioni dello Statuto dei Lavoratori, **non è possibile utilizzare investigatori privati o guardie giurate per controllare che il dipendente adempia alla prestazione lavorativa e/o rispetti le direttive del proprio superiore gerarchico.**

PRODURRE FALSE DICHIARAZIONI PER OTTENERE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI INTEGRA IL REATO DI TRUFFA.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 31493 DEL 2 AGOSTO 2012

La Corte di Cassazione – Sezione Penale -, **sentenza n° 31493 del 2 agosto 2012**, ha statuito che **incorre nel reato di truffa - ex art. 640 c.p. – il soggetto che, al fine di percepire prestazioni previdenziali ed assistenziali altrimenti non spettanti, produce alla P.A. documentazione attestante un fittizio rapporto di lavoro in agricoltura.**

Nel caso *de quo* una "millantata" bracciante agricola è stata condannata dai giudici di merito per il reato di truffa, in concorso con il (fittizio) datore di lavoro, per aver presentato all'INPS, per diversi anni, istanza intesa ad ottenere il sussidio di disoccupazione dichiarando, a tal fine, di essere stata occupata nella coltivazione di terreni agricoli per le canoniche 102 giornate annue.

Dalle verifiche effettuate dall'Istituto previdenziale, invece, era emerso che tali terreni erano incolti da tempo immemore.

Orbene, **gli Ermellini**, aditi dalla lavoratrice, avallando *in toto* il *decisum* di merito, hanno precisato che **la produzione di dichiarazioni false, allo scopo di ottenere erogazioni pubbliche altrimenti non dovute, integri la fattispecie prevista dall'art. 640 c.p.** che punisce "chiunque, **con artifici o raggiri**, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.....".

I Giudici nomofilattici, al pari di quelli di merito, **hanno "bocciato" la tesi difensiva della pseudo – bracciante agricola imperniata sul fatto che la stessa aveva "semplicemente" presentato la domanda senza ottenerne la prestazione.**

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.